

# **BGer 1C\_730/2021 vom 1. Dezember 2021**

Bundesgericht, 2021-12-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_730\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_730_2021)

FR: TF 1C\_730/2021 du 1 décembre 2021

IT: TF 1C\_730/2021 del 1 dicembre 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

### **E. 2.1**

La ricorrente non contesta di non aver trasmesso alla CRP, entro il termine perentorio impartito alla sua patrocinatrice, la richiesta procura, senza addurre alcuna motivazione di tale mancanza. Essa si limita a osservare che il 3 novembre 2021 avrebbe trasmesso una procura al MPC e che, pertanto, si sarebbe in presenza di un formalismo eccessivo. La ricorrente, assistita da un legale, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF ), non tenta tuttavia di spiegare perché nella fattispecie sarebbero adempiute le severe condizioni dell' art. 84 cpv. 2 LTF , norma da essa neppure richiamata e con la quale non si confronta minimamente. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.

### **E. 2.2**

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, con la quale la ricorrente non si confronta, la pretesa violazione del divieto di un formalismo eccessivo non costituirebbe un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF (cfr. sentenze 1C\_102/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.5-3.6, 1C\_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 3.2, 1C\_673/2020

del 30 dicembre 2020 consid. 4.3 e 1C\_273/2019 del 23 maggio 2019 consid. 2.1 e 2.2 alle quali, per brevità, si rinvia).

Del resto, neppure l'implicita richiesta di restituzione del termine avrebbe qualche possibilità di successo. Secondo l'invalsa giurisprudenza, spetta infatti ai mandatarî professionali organizzarsi in modo tale che le scadenze possano essere rispettate indipendentemente da qualsiasi impedimento da parte loro, motivo per cui qualora la parte o il suo rappresentante abbiano tardato ad agire a causa di una scelta deliberata o di un errore, anche lieve, la restituzione del termine dev'essere negata ( DTF 143 I 284 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1C\_698/2020, citata, consid. 4.2 e 4.3).

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.